



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 36/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati Presidente

Dott. Alessandro Benigni Giudice

Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21442, nei confronti dell'avv. Edda Odone,  
nata a Rossiglione (GE) il 6 aprile 1957, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo

Patrone;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, il relatore, dott. Benedetto

Brancoli Busdraghi, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale dott. Silvio Ronci e l'avv. Patrone per la dott.ssa Edda Odone;

Ritenuto in

FATTO

Con relazione depositata in data 7 dicembre 2023, il Magistrato relatore ha  
deferito al Collegio l'esame del conto giudiziale n. 34869, depositato in data 4  
maggio 2018, reso dall'agente contabile sig.ra Edda Odone, in qualità di  
econofo del Comune di Genova – Direzione avvocatura, per il 2017.

Su richiesta del magistrato relatore, in data 6 ottobre 2020 il conto è stato nuovamente depositato secondo il c.d. modello n. 23, sottoscritto dall'agente contabile p.t., omissis, in quanto il precedente agente contabile non era più in servizio.

Tuttavia, non risulterebbe alcuna verifica di cassa. Inoltre, le spese, riferibili a spese legali (euro 34.723,18) e minute spese d'ufficio (euro 908,25), pur apparendo prima facie astrattamente ascrivibili alle previsioni del Regolamento di contabilità, non sarebbero state documentate ai fini della disamina della loro ammissibilità e legittimità. In aggiunta, la restituzione di una quota dell'anticipazione pari a euro 3.000,00 sarebbe stata eseguita nell'esercizio successivo.

Il magistrato relatore ha, dunque, contestato la totalità delle spese economiche.

Con memoria dell'avv. Patrone, depositata il 21 marzo 2024, si è costituita in giudizio l'avv. Odone, evidenziando di essere cessata dal servizio il 28 febbraio 2020. La contabile, nel rappresentare di essere già in quiescenza al momento della richiesta documentale inviata dal magistrato relatore, ha depositato la documentazione relativa al conto in epigrafe e ha eccepito di non essere stata responsabile della conduzione delle verifiche di cassa. La difesa ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile.

Il Pubblico Ministero ha reso le proprie conclusioni in data 25 marzo 2024, osservando che la convenuta, pur in quiescenza, ha prodotto la documentazione giustificativa di tutte le spese economiche sostenute nel 2017, pari ad euro 35.631,43. Verificata la legittimità e l'insufficiente compilazione del mod. 23, la Procura ha chiesto di dichiarare l'irregolarità

formale del conto giudiziale in epigrafe e il discarico dell'eonomo, con compensazione delle spese.

All'udienza del 18 aprile 2024, il Pubblico Ministero si è riportato alle proprie conclusioni, richiamando quanto già statuito da questa Corte in relazione all'omologo conto economale relativo all'esercizio 2016.

L'avv. Patrone, per la contabile, ha richiamato le proprie conclusioni, insistendo comunque per la compensazione delle spese.

Al termine dell'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

1. L'art. 54, comma 1, del Regolamento di contabilità del Comune di Genova consente il pagamento tramite fondo economale in presenza della "necessità di rapida e semplificata acquisizione di forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e non disponibili in magazzino, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici" e del "non rilevante ammontare della spesa, di volta in volta quantificabile con riferimento, per i beni, al concetto di bene di consumo immediato o comunque di bene non soggetto ad ammortamento e, per i servizi, a prestazioni di pronto intervento esauribili nell'arco della giornata lavorativa".

Ai sensi del comma successivo, possono inoltre essere disposti "pagamenti di spese urgenti, occasionali e comunque non rientranti nell'attività principale degli uffici" per le seguenti fattispecie: a) acquisto di quotidiani, pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico e per la sottoscrizione di abbonamenti; b) assolvimento di imposte, tasse, diritti erariali e canoni diversi; c) specifiche anticipazioni di cassa; d) spese postali, telegrafiche, di registro, contrattuali e

di notifica; e) carte e valori bollati; f) inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla stampa periodica, g) rimborso spese di locomozione e trasporto anche in ambito non locale; h) rimborso spese di missione e trasferte; i) tasse e oneri di immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi civici, quando sia richiesto il pagamento immediato; j) erogazione di sussidi e contributi assistenziali urgenti o non soggetti ad alcuna forma istruttoria; k) spese per visure e volture nei pubblici registri catastali ed immobiliari, quando sia richiesto il pagamento immediato; l) sanzioni amministrative, il cui assolvimento nei termini non consente il ricorso al civico Tesoriere; m) rimborsi di depositi cauzionali, di eccedenze contrattuali, di somme rinvenute o non dovute per infrazioni al codice della strada; n) rimborsi di valori bollati giudiziari per spese legali; o) acconti al personale. Eventuali deroghe per il pagamento di spese non previste possono essere autorizzate dalla Giunta comunale.

2. Il Collegio condivide i rilievi del magistrato relatore, in relazione all'anomalia della gestione del fondo economale nel caso in esame.

Preliminarmente, si osserva che i fondi economali dovrebbero, per natura, essere impiegati per spese minute e urgenti, costituendo un'eccezione rispetto alla regola della programmazione degli acquisti (si v. art. 153 del d.lgs. n. 267/2000, che fa riferimento alle spese di "non rilevante ammontare"). I principi sottesi a un'ordinata tenuta della contabilità dovrebbero indurre, preferibilmente, a effettuare le spese sui pertinenti capitoli, allo scopo di garantire la trasparenza del bilancio e di consentire a tale strumento di assolvere alla sua funzione di indirizzo.

Nel caso in esame, tuttavia, come già osservato da questa Sezione (Sez. Giur.

Liguria, 6 dicembre 2023, n. 105), la mancanza di un limite massimo all'importo comporta incertezza in relazione alle spese sostenibili.

3. Nella fattispecie, le spese, riferibili a valori bollati, tributi per atti giudiziari, diritti di segreteria, copie, spese di notifica e minute spese per gli uffici, sono suscumbibili nelle categorie previste dall'art. 54 del Regolamento e risultano, dunque, legittime.

Tuttavia, il Collegio osserva l'irregolarità del conto in epigrafe, che, distonico rispetto al modello 23, ha comportato la necessità di approfondita istruttoria, per addivenire al discarico delle somme contestate. Infatti, il conto giudiziale originale, depositato il 4 maggio 2018, si limita a indicare i numeri dei mandati e delle reversali di incasso senza alcun elemento sull'oggetto della spesa.

Anche il secondo conto giudiziale, acquisito il 6 ottobre 2020, non agevola la comprensione delle spese, riportando causali generiche ("spese legali avvocatura civile e amministrativa" o "minute spese d'ufficio"), richiedendo un approfondito esame della documentazione a supporto per verificare la corrispondenza delle spese alle previsioni regolamentari. I documenti necessari a giustificare le spese sono pervenuti solamente nel corso del giudizio.

Pertanto, il conto non è conforme alla normativa in vigore al tempo della sua resa, analogamente a quanto già osservato con la sentenza 12 ottobre 2023, n. 105, relativamente al conto per l'esercizio 2016. Deve, quindi, esserne dichiarata l'irregolarità.

4. Le spese devono, nondimeno, essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, in cui l'agente contabile, già in pensione, ha avuto estrema difficoltà a reperire la documentazione e non risulta essere stata

minimamente coinvolta nell'istruttoria, essendo costretta ad attivarsi, con specifico accesso agli atti, per raccogliere autonomamente i documenti necessari.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa ogni contraria azione, deduzione o eccezione, definitivamente pronunciando:

- Dichiarare l'irregolarità del conto in epigrafe;
- Pronunciare il discarico dell'agente contabile Edda Odone da ogni responsabilità relativa e limitatamente al presente giudizio di conto;
- Compensare le spese;
- Mandare alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

L'estensore

Il Presidente

Benedetto Brancoli Busdraghi

Emma Rosati

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 15 maggio 2024

per Il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

(Dott. Luca Ughetti)

F.to digitalmente